

I giudici nisseni: Borsellino, una strage che si poteva evitare

CALTANISSETTA. (gm) Una strage che poteva essere evitata. Stragisti che hanno potuto agire grazie a coperture e connivenze. Interessi estranei a Cosa nostra che hanno contribuito a determinare la morte di Paolo Borsellino. E ancora: un tentativo, « per fortuna scoperto », di inquinare le prove e mandare all'aria l'intero processo. Questo ed altro ancora si legge nelle oltre ottocento pagine della motivazione della sentenza «bis» per la strage di via D'Amelio, depositata nella cancelleria della Corte di Assise a Caltanissetta. Il processo si è concluso il 13 febbraio scorso. Diciotto erano gli imputati. Sette di loro furono condannati all'ergastolo: Totò Riina, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Giuseppe Graviano, Francesco Tagliavia, Salvatore Biondino e Gaetano Scotto. Assolti per la strage, ma condannati per associazione mafiosa furono: Giuseppe Calascibetta, Cosimo Vernengo, Natale e Antonio Gambino, Giuseppe La Mattina, Lorenzo Tinnirello, Gaetano Murana e Giuseppe Urso. Per altri due imputati, Salvatore Tomaselli e Salvatore Vitale, l'accusa era di associazione mafiosa (e non anche di strage), e la corte confermò l'accusa. Unico assolto Giuseppe Romano. La Corte di Assise, presidente Pietro Falcone accolse, in pratica, le richieste dei due pubblici ministeri del processo: Nino Di Matteo e Annamaria Palma.

IL LUOGO IDEALE

«Ancora bruciano - scrivono i giudici - nelle coscienze degli uomini onesti le dichiarazioni degli agenti di scorta che hanno riferito di avere segnalato come zona pericolosa per l'esecuzione di un attentato proprio quella della abitazione della madre di Borsellino, dove, invece, è stato un luogo ideale per un attentato con una autobomba. Tale evidente e gravissima lacuna nel sistema di protezione del magistrato certamente non è sfuggita agli attentatori».

MOVENTE ED INTERESSI

Secondo i giudici non è ancora chiarita la ragione per la quale il programma di eliminazione di Borsellino ha subito una rapida ed improvvisa accelerazione, ma una parziale risposta potrebbe arrivare attraverso una attenta analisi degli accadimenti di quel periodo, successivi alla strage di Capaci: «La figura di Borsellino venne proiettata prepotentemente sul panorama nazionale del potere istituzionale con una forza irresistibile: l'opinione pubblica lo indicava come l'unico in grado di raccogliere il testimone di Giovanni Falcone. Intorno alla sua figura si determinò una situazione capace di scatenare un vero e proprio panico in diversi ambienti politici, affaristici e persino istituzionali, per cui assume concretezza l'ipotesi che nella decisione di compiere un'altra strage, per eliminare Borsellino, possano essere penetrati anche interessi estranei all'organizzazione mafiosa. Ciò che preme sottolineare è il fatto che tali occulti interessi non si pongono mai in antitesi con l'interesse fondamentale di eliminazione fisica di Borsellino da tempo coltivato da Cosa nostra».

COPERTURE E CONNIVENZE

Ecco cosa aggiungono i giudici: «Può essere accaduto non già che una entità estranea a Cosa nostra possa avere giocato di anticipo organizzando di sua iniziativa la strage, ma piuttosto che l'organizzazione mafiosa nell'esecuzione del disegno criminale da tempo coltivato possa avere contato su coperture e connivenze esterne favorite da una pericolosissima e perversa saldatura tra interessi mafiosi ed interessi diversi. L'intensa, intelligente, efficace ed incessante azione di contrasto all'organizzazione mafiosa è stata certamente la causa principale della strage, ma non necessariamente esclusiva. La strettissima correlazione logica e temporale con la strage di Capaci, di altri significativi omicidi e altri fortunatamente non attuati come quelli contro il giudice Piero Grasso e il questore Arnaldo La Barbera, rientrano in una più ampia strategia attuata da Cosa nostra per l'esito infausto del maxi processo, ma non significa che alla realizzazione della strage di via D'Amelio siano estranei interessi distinti da quelli specifici dell'organizzazione mafiosa, che in un dato momento storico possono avere assunto una posizione convergente con questi ultimi».

LA RITRATTAZIONE

Fu Vincenzo Scarantino, il picciotto della Guadagna, il primo a dare un contributo notevole per la scoperta degli esecutori e dei mandanti della strage. Fu sempre il picciotto della Guadagna, però, a fare un clamoroso «dietro front» ed a ritrattare quanto aveva dichiarato. Una ritrattazione che suscitò polemiche, scontri, querele ed inchieste. I giudici su Scarantino affermano: «Le dichiarazioni con cui Scarantino ha ritrattato le accuse mosse nei confronti degli imputati sono palesemente ed inequivocabilmente prive di attendibilità, perchè manifestamente illogiche, perché contrastanti con numerose acquisizioni probatorie autonome in cui sono stati coinvolti soggetti e che è stata ampiamente provata dalla pubblica accusa. Ciò che conferma, comunque, l'assoluta mendacità della ritrattazione di Scarantino è l'acquisizione di prove certe della concreta attuazione di una concertata e laboriosa preparazione di detta ritrattazione, con l'intervento di diversi soggetti che hanno realizzato una deplorable opera di inquinamento probatorio che, fortunatamente, è stata scoperta prima della definizione del presente giudizio e che dovrà formare oggetto di attenta valutazione in separata sede per accertare eventuali responsabilità a vario livello».

L'AVVOCATO

I giudici nella loro motivazione aggiungono: «Nella vicenda relativa alla ritrattazione di Vincenzo Scarantino si evidenzia un anomalo intervento, al di fuori dell'ordinario ambito processuale, da parte del difensore di Gaetano Scotto, avvocato Giuseppe Scozzola. Va ribadito al riguardo che non rientra tra i compiti di questa Corte accertare se da parte di uno dei difensori siano stati in concreto violati precisi doveri giuridici o semplicemente deontologici, ma rafforza il convincimento che le ritrattazioni di Scarantino siano frutto di una concertata opera di convincimento esercitata su una importante fonte di prova».

GIOVANNI BRUSCA

«Brusca non è stato ancora riconosciuto come collaboratore. Possono destare perplessità le modalità del suo "pentimento", ma in sede giudiziaria il »pentimento« va distinto dal ravvidimento morale. Ciò che è certo è che Brusca dopo le false indicazioni fornite nella prima fase della sua collaborazione, ha compiuto un apprezzabile percorso di riflessione che lo ha portato ad offrire un contributo prezioso all'accertamento della verità».

Giuseppe Martorana